

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II  
N. 14

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SULLO, VERNOLA, GITTI, FELICI***Presentata il 24 novembre 1982*

Istituzione della Giunta per gli Affari europei e modifica dell'articolo 126 del Regolamento della Camera

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di modificazioni al Regolamento mira alla istituzione della Giunta per gli Affari europei all'interno della Camera dei Deputati, del quale nuovo organo suggerisce modalità di composizione e di funzionamento.

Essa nasce da una duplice esigenza. La prima, meno urgente sotto il profilo pratico, ma rimarchevole sul piano istituzionale, è l'opportunità di ridurre le differenze tra le strutture interne dei due rami del Parlamento. Indubbiamente, un genuino bicameralismo dovrebbe condurre ad una ripartizione razionale di funzioni tra le due Camere: ciò potrebbe essere auspicabile. Tuttavia, siccome, allo stato, le massime Assemblee popolari nascono da un sistema elettorale pressoché identico, svolgono analoghe funzioni ed hanno equivalenti poteri, non è consigliabile che, al loro interno, siano organizzate attraverso organi di diversa qualificazione ed attribuzione. In mancanza di una riforma istituzionale che specializzi ciascuna Camera rispetto all'altra, è bene

che i Regolamenti della Camera e del Senato siano comparabili, e non si distanzino tra di loro, se non per l'unica, vera, ragione che attualmente le diversifica: poiché una Assemblea è composta da un numero di componenti doppio dell'altra.

Nel nostro caso, la Camera manca di un organo che il Senato, invece, ha ritenuto da tempo di costituire: la Giunta per gli Affari europei. È, dunque, opportuno proporre il problema.

Il Regolamento della Camera del 1971 non si è disinteressato della materia comunitaria: vi ha dedicato, come peraltro il Senato, un intero Capo (il XXVIII), « Sulle procedure di collegamento con l'attività di organi comunitari ed internazionali », la quale innovazione è lodevole, ma, quanto agli strumenti, ha ritenuto che fosse preferibile lasciare ogni discussione generale politica nell'ambito della Commissione Esteri, e che, « nel caso di provvedimenti legislativi riguardanti più settori dell'attività comunitaria », il Presidente della Camera possa disporre la nomina di una Commissione

speciale, composta di norma, da due deputati per ciascuna Commissione permanente, e da diciotto deputati componenti la delegazione al Parlamento europeo (articolo 126.2). Finora a siffatte Commissioni speciali non si è mai fatto ricorso. Alla Commissione Affari esteri si dà atto di essersi occupata, quanto possibile, dei problemi comunitari, ma essa ha dovuto inserirli in un più ampio quadro di relazioni internazionali e non ha potuto dedicare tutto il tempo necessario, anche perché, spesso, emergevano questioni specifiche attinenti a singoli settori tecnici.

La Commissione Affari esteri in qualche legislatura ha nominato anche nel suo seno un apposito sottocomitato; poi, pure questa iniziativa, per più incombenti necessità, è stata abbandonata.

È incontestabile che le Commissioni di merito, se consultate, debbano continuare a dare il loro giudizio di sostanza, ma l'esistenza di un organo della Camera che raccolga, da un lato, parlamentari che, proprio per la professionalità, possano dare un contributo di settore e, dall'altro, parlamentari che partecipano più intensamente al travaglio della vita internazionale, e che abbia il compito di fornire all'intera Assemblea, nei tempi e nelle forme dovute, suggestioni ed apprezzamenti di sintesi, dopo approfonditi studi, dei rapporti con gli organismi europei, si rende quasi indispensabile.

Non si fa appello, quindi, ad una meccanica volontà di adeguamento e di parificazione delle strutture istituzionali delle massime Assemblee popolari ma, invece, al riconoscimento oggettivo della utilità della linea adottata dal Senato, la più valida nell'attuale fase di attuazione del bicameralismo.

La seconda ragione è che il Regolamento del 1971 andrebbe, sempre e comunque, aggiornato per tenere conto della sopravvenuta elezione di un Parlamento europeo a suffragio universale, di cui fa parte il gruppo dei parlamentari europei di cittadinanza italiana, più rilevante nel numero rispetto al passato, ma soprattutto diverso perché non è più

espressione, come fino al 1979, del Parlamento italiano.

La Giunta per gli Affari europei potrà, nelle nuove condizioni che si sono venute a creare, costituire un foro in cui sarà istituzionalmente possibile, senza censurabili interferenze, promuovere confronti e scambi di opinioni tra parlamentari di Roma e di Strasburgo. Così, mentre non è escluso che della Giunta degli Affari europei possano far parte alcuni deputati italiani, che sono, essi stessi, parlamentari europei, ci sarebbe la facoltà di invitare a determinate sedute l'intero gruppo dei parlamentari italiani eletti per l'Assemblea di Strasburgo.

La spiegazione analitica del testo delle proposte può rinviarsi sotto molti aspetti al già esistente Regolamento del Senato. È ovvio che l'istituzione della Giunta impone una revisione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 126.

C'è, tuttavia, qualche variazione rispetto alla Giunta del Senato.

Abbiamo ritenuto di proporre che alla Giunta partecipino, con diritto di voto, i presidenti delle Commissioni Affari esteri, Finanze e Tesoro, Agricoltura, che si occupano di affari europei in notevole misura. È una indicazione di massima, suscettibile di integrazioni.

Il dubbio sulla compatibilità tra componente della Giunta e componente delle Commissioni permanenti sarà risolto a seconda del tipo di riorganizzazione previsto per le Commissioni permanenti. Se rimanesse il sistema vigente ogni deputato che partecipi ad una Commissione permanente dovrebbe poter partecipare, anche, alla Giunta per gli Affari europei. Nel caso in cui prevalesse un nuovo criterio, di non distribuire tutti i deputati tra le Commissioni permanenti, dovrebbe sempre aver vigore la piena compatibilità della presenza in Giunta per i presidenti delle Commissioni, ai fini del maggiore coordinamento possibile.

Per ciò che concerne i compiti della Giunta, oltre ai poteri di iniziativa (cui si attribuisce particolare rilievo) di provocare discussioni tecnico-politiche,

prima che intervengano atti conclusivi della Commissione o del Consiglio dei ministri o del Parlamento europeo, compito ordinario della Giunta sarà di predisporre, per l'Assemblea, documenti, in forma di relazione, in ordine a qualunque adempimento periodico di autorità comunitaria o nazionale.

Spetta, poi, alla Giunta esprimere il parere sui disegni di legge riguardanti l'applicazione degli accordi relativi alle Comunità europee.

Sul terzo comma dell'articolo 18-*bis*, giova precisare anzitutto che la funzione consultiva in esso prevista, intende innanzitutto aggiungersi (e non sostituirsi) a quella normalmente demandata alle Commissioni di merito, in considerazione della competenza progressivamente approfondita dalla Giunta su tutte le questioni comunitarie.

In secondo luogo, è da chiarire che con la dizione « applicazione degli accordi relativi alla CEE », si intende fare riferimento non solo alle iniziative legislative che propongano modifiche agli accordi istitutivi, quanto, e soprattutto, a quelle che adattano il nostro ordinamento alle fonti normative comunitarie.

Ci si riferisce, principalmente, alle direttive comunitarie, le cui disposizioni — come è noto — non sono, in linea di principio, direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri, e necessitano di un atto di ricezione da parte dell'ordinamento statale; e in secondo luogo, ai regolamenti comunitari, i quali, per quanto direttamente applicabili negli ordinamenti interni, necessitano talvolta di norme ulteriori per integrarne l'efficacia e l'applicabilità.

Onorevoli colleghi, il cittadino italiano, anche se spesso è scarsamente cosciente, è soggetto, direttamente o indirettamente, a varie autorità comunitarie ed alle leggi che ne discendono. Istituire nella Camera che, per la sua stessa tradizione oltretutto per la rappresentatività decentrata dei suoi componenti, si sente talora più premuta dall'insorgere di ansie popolari, un organismo che sia quasi vigile sentinella o, se si preferisce, centro di confronto e di studio sull'evoluzione concreta delle Comunità europee, ai proponenti pare urgente. Pertanto, essi auspicano, pur con gli emendamenti che si riterranno di apportare, l'approvazione del testo proposto.

## TESTO PROPOSTO

*Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:*

### ART. 18-*bis*.

1. All'inizio della legislatura il Presidente della Camera nomina trenta componenti della Giunta per gli Affari europei tra i deputati designati dai gruppi in modo da contemperare il più possibile i principi della proporzionalità e della rappresentanza di ciascun gruppo.

Partecipano, altresì, alla Giunta a pieno titolo i presidenti delle Commissioni Affari esteri, Finanze e tesoro ed Agricoltura e foreste.

2. La Giunta elegge nella prima seduta un presidente, due vice presidenti e

tre segretari. Per l'elezione dei vice presidenti i commissari scrivono un solo nome e dei segretari due nomi.

Relativamente ai poteri ed all'attività della Giunta si applicano, per quanto possibile, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti in sede diversa da quella legislativa e redigente, salvo quanto disposto nel presente articolo e nell'articolo 126.

3. Spetta alla Giunta esprimere il parere sui disegni di legge concernenti l'applicazione degli accordi relativi alle Comunità europee e dibattere, di propria iniziativa, sentito il Governo, o su proposta del Governo, questioni comunitarie particolarmente interessanti e urgenti, con conseguente votazione di risoluzioni.

Sono affidati alla Giunta, altresì, i compiti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 126.

*I commi secondo e terzo dell'articolo 126 sono sostituiti dai seguenti:*

2. Su domanda del Governo o di un gruppo parlamentare, la Giunta può disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, o in previsione di determinati argomenti già all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri della Comunità, o in collegamento con l'attività in corso e in via di programmazione nel Parlamento europeo, si svolga un dibattito con l'intervento dei Ministri competenti. Esclusivamente a tale seduta possono essere invitati i parlamentari europei eletti in Italia.

3. La Giunta, nella composizione prevista dal primo comma del paragrafo precedente esamina, previo parere della Commissione Affari esteri, che ha facoltà di esprimerlo entro quindici giorni, la relazione annuale consuntiva della Comunità ed ogni relazione presentata dal Governo sulle Comunità europee. Su questi documenti la Giunta redige all'Assemblea relazione scritta cui è allegato, se è stato espresso, il parere della Commissione Affari esteri.